

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 SETTEMBRE 2023

Il giorno 29 settembre 2023 alle ore 19.30 in unica convocazione si effettua l'Assemblea Straordinaria dei Soci come da convocazione dell'11/09/2023 che viene allegato al presente verbale come allegato n° 1.

Sono presenti i seguenti Soci: Capitanio Stefano, Berruti Fiorella Maria; Chiusolo Antonio, Tirelli Emilio, Catapano Giuseppe, De Lorenzo Giovanni, Quarantiello Nicola, Intorcia Luigi, componenti del Consiglio Direttivo, e i soci Capacchione Gianfranco, Tipaldi Massimiliano, Cefalo Cosimo, Di Peso Marco Viola Francesca, Turilli Christian; Tulumiero Alfredo, Viola Francesca; Donatiello Giuseppe; Musto Vincenzo, Del Sordo Alessandro, Addonizio Alfredo; Campanelli Italo, Campanelli Giovanni.

Presiede l'Assemblea, come previsto dall'articolo 8 comma 3 dello Statuto, il Presidente Capitanio Stefano il quale verifica la presenza dei soci aventi diritto al voto e dichiara valida l'Assemblea.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina del Socio Berruti Fiorella Maria per lo svolgimento delle mansioni di segretario: l'Assemblea all'unanimità approva.

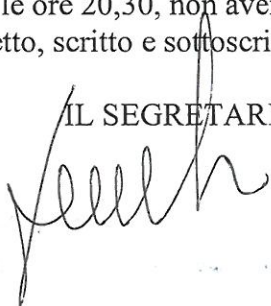
Il Presidente comunica ai soci presenti che in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 36/2021 recante la nuova disciplina in materia di enti sportivi e lavoro sportivo, è necessario apporre alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione, in particolare si è dovrà modificare alcune parti dell'oggetto ed in particolare aggiungere la parola "didattica" e "attività in via stabile e principale", all'interno dello stesso.

Il Presidente dopo aver letto le modifiche mette ai voti il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente verbale come allegato 2 e ne diventa parte integrante: l'Assemblea approva all'unanimità.

Hanno votato i seguenti soci aventi diritto al voto: Capitanio Stefano, Berruti Fiorella Maria; Chiusolo Antonio, Tirelli Emilio, Catapano Giuseppe, De Lorenzo Giovanni, Quarantiello Nicola, Intorcia Luigi, Capacchione Gianfranco, Tipaldi Massimiliano, Cefalo Cosimo, Di Peso Marco Viola Francesca, Turilli Christian; Tulumiero Alfredo, Viola Francesca; Donatiello Giuseppe; Musto Vincenzo, Del Sordo Alessandro, Addonizio Alfredo; Campanelli Italo, Campanelli Giovanni.

Alle ore 20,30, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea ordinaria. Letto, scritto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

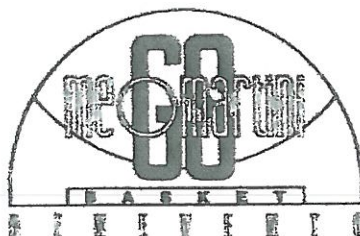
Eseguita registrazione il 19/10/2024
N° 428 Mod. 3 Vol.
Pagati € ESGNT

Il Direttore Provinciale



Furno Mariaconcetta
(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale

13/10/2024



Premi CONI 1966-1976-1986 Stella di Bronzo al Merito Sportivo 1995

A TUTTI I SOCI DEL
GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO
"G. MEOMARTINI"
BENEVENTO

OGGETTO: Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

La S.V. è invitata a partecipare all'**Assemblea Ordinaria** dei Soci presso la Tendostruttura Travaglione via Galganetti in prima convocazione alle ore 13.00 di giovedì 28 settembre p.v. ed in seconda convocazione alle ore 18.30 di venerdì 29 settembre p.v. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Relazione sul Bilancio Consuntivo 2022/2023;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022/2023.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 36/2021 recante la nuova disciplina in materia di enti sportivi e lavoro sportivo, è necessario indire nella stessa data e stessa sede alle ore 19.30 in unica convocazione l'**Assemblea Straordinaria** con il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto;
2. Approvazione modifiche allo Statuto;
3. Varie ed eventuali.

Benevento, 11/09/2023

Il Presidente

Il sottoscritto _____ delega il Sig. _____

A partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 settembre accettando fin d'ora il suo operato.



GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO "G. MEOMARTINI" BENEVENTO

Sede Sociale: Via A. Meomartini, 102 c/o Padri Cappuccini-82100 Benevento-Tel.0824.51506

Impianti Sportivi: Via Galganetti-82100 Benevento-Tel. e Fax 0824.317166

C.F. 92004690621-P.iva 01414000628-Affiliazione FIP-CONI n. 00426- e-mail: meomartini@ymail.com

STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica
GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO
"G. MEOMARTINI"

TITOLO I
Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica nata dal sodalizio dei componenti dell'Azione Cattolica Parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore di Benevento, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica "Gruppo Sportivo Dilettantistico G. Meomartini", in breve A.S.D. "G.S. Dil. G. Meomartini" (d'ora in poi "Associazione") con sede in Benevento, alla via Meomartini n.102, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'art.14, D. Lgs 39/2021.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che costituisca una modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
4. In caso di variazione dei dati indicati al comma 2 dell'art. 6, D. Lgs. 39/2021, l'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere alla FIP e ad eventuali altri enti affilianti una dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli anzidetti dati nei termini e modi previsti dal comma 3 dell'art. 6, D. Lgs. 39/2021

Art. 2 – Colori sociali

1. I colori sociali sono il blu e il bianco.

Art. 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi dell'art. 10 D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1. lettera b), D. Lgs 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pallacanestro e più in generale alle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e no, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. In particolare, l'associazione ha per oggetto:
 - l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella

- accettazione delle norme del CONI, del CIP e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
 - l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
 - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
6. Nei limiti previsti dall'art. 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere e fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta a associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di merito, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale;
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del CIP, nonché degli statuti e regolamento delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs 39/2021.

Art. 4 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Art. 5 – Domanda di Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Tutti coloro i quali intendano aderire all'Associazione dovranno presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di ammissione del consiglio direttivo oppure, in caso di apposita delega conferita ad un consigliere, contestualmente alla decisione di ammissione del consigliere all'uopo delegato.
6. In ogni caso, il consiglio nei 60 giorni successivi potrà procedere alla revoca dell'ammissione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è, senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente e tecnico), per il tramite dell'associazione aderisce, aderisce alla federazione sportiva nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
11. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.
13. Gli associati possono essere:

- Fondatori: coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione ed alla ricostruzione dell'Associazione e coloro ai quali successivamente il consiglio direttivo abbia attribuito tale qualifica;
- Onorari e Benemeriti: coloro i quali, essendosi distinti, in particolare nel campo sociale e nello sport, sono dichiarati tali dall'assemblea dei soci;
- Ordinari: coloro che si iscrivono successivamente all'associazione;
- Atleti: coloro che, tesserati dall'Associazione, praticano l'attività sportiva mediante partecipazione ai campionati e alle attività amatoriali.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare gli associati hanno:
 - Il diritto a partecipare alle attività associative;
 - Il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - Il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - Il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Art. 7 – Decadenza degli associati

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Art. 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - l'assemblea generale degli associati;
 - il presidente;
 - il consiglio direttivo;
 - il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Art. 9 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'associazione o, in casi di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano in carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto-firmate da almeno 10 associati e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante il lavoro dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Art.11 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo in consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) Nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) Approva l'eventuale bilancio preventivo ed il consuntivo di esercizio;
 - c) Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) Nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Delibera sul diniego di ammissione dell'associato o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) Delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, art. 16, D. Lgs 36/2021;
 - i) Delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
 - j) Potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;

- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Art. 13 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati ai sensi dell'art. 21, cod. civ.

Art. 14 – Audio/video Assemblee

1. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. E' in ogni caso necessario che:
 - Comunque devono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - Vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - Venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - Venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - Sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

Vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 15 – Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri, compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente e/o Dirigente responsabile, eventualmente il segretario ed il tesoriere. Queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione

ala carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) Per dimissioni;
- b) Per vacanza, a qualsiasi causa dovuta;

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, e funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 17 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, senza formalità.

Art. 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso compete in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente ed eventualmente di quello preventivo;
- b) indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica allo statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- m) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 19 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati;
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile;
3. Presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza;
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 20 – Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo, a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 21 – Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona e possono essere svolte anche dal vicepresidente e/o dal consigliere più anziano.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questi sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e di predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero crediti esigibili.

Art. 22 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea e può essere sia monocratico che collegiale e, se eletto, resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanti compatibile con il presente statuto si applica le norme si cui agli articoli 2397 e ss., del codice civile.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Art.23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deva rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati una copia de bilancio rendiconto stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

Art.24 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario sociale iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D. Lgs. 112/2017
6. I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo comune.

Art.26 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:
 - a. il libro soci.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h, D. Lgs 36/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 148, comma 8, lett. b) del TUIR.

Art. 28 – Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale dei vigenti regolamenti della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Art. 29 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

